



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
nella persona del Giudice dr. Fulvio Polidori, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.L. 1847/2015, avente ad oggetto
“Rapporto di agenzia”, promossa

da

BARBONAGLIA Alberto, residente in Alessandria ed
elettivamente domiciliato in Via Fiasella 1/22, presso lo studio degli
Avv.ti Andrea Porceddu, Luca Lastri e Gabriele Galliano, che lo
rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MUSETTI S.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede in
Pontenure (PC) ed elettivamente domiciliata in Piacenza, Via S.
Eufemia 36, presso lo studio dell'Avv. Alessia Pregnolato, che la
rappresenta e difende come da mandato in allegato telematico in calce
alla memoria difensiva costituzione di nuovo difensore;

- convenuta -

CONCLUSIONI

rassegnate all'udienza del 25.1.2017

Per la ricorrente:

*«Condannare Musetti S.r.l. al pagamento in favore di Alberto Barbonaglia
delle seguenti somme: euro 26.087,51 a titolo di indennità ex art. 1751 cc ed euro
5.902,53 a titolo di indennità ex art. 1751 bis cc.*

*Il tutto con rivalutazione e interessi ex D. Lgs. 231/2002 sulla somma
rivalutata.*

Vinte spese e onorari come per legge.

*In via istruttoria, ammettersi la prova per interrogatorio formale e testi sui
capitoli del ricorso con i testi ivi indicati»*



Per la convenuta:

«In via principale, respingere tutte le domande avanzate dal ricorrente, in quanto illegittime, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;

in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente in punto liquidazione dell'indennità ex art. 1751 cc, rideterminarla nella misura provata all'esito del giudizio e, in ogni caso, detrarre tutte le indennità già corrisposte dalla resistente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge»

Ritenuto in fatto

1. – Con la premessa di essere stato agente della Musetti S.r.l. (già Torrefazione Musetti S.r.l.) da settembre 2011 a giugno 2015, allorché la preponente risolveva il rapporto, e dando atto che, alla data di risoluzione, la società aveva provveduto a corrispondergli le residue provvigioni, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità sostitutiva del preavviso, Barbonaglia Alberto assume di aver diritto all'indennità massima ex art. 1751 c.c., nonché all'indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale ex art. 1751-bis cc, ritenendo illegittima la facoltà di rinuncia allo stesso esercitata dalla preponente all'atto della risoluzione del rapporto.

Su tali basi, col ricorso introduttivo del giudizio Barbonaglia Alberto chiede il pagamento della somma di euro 31.990,04, di cui euro 26.087,51 a titolo di indennità ex art. 1751 cc ed euro 5.902,53 a titolo di indennità ex art. 1751-bis cc, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria.

Resiste Musetti S.r.l. con memoria difensiva depositata in data 6.10.2016, dopo la prima udienza del 17.6.2016.

Considerato in diritto

2. – Occorre premettere che, in generale, quando il convenuto si costituisca in giudizio tardivamente, ai fini della decisione non possono esaminarsi i documenti offerti in comunicazione dalla parte (Cass. 11922/2006). Tuttavia, la costituzione tardiva non impedisce al resistente mere difese e la contestazione dei fatti dedotti dall'avversario (Cass. 24885/2014), purché ciò avvenga specificamente e tempestivamente. La contestazione è tempestiva ove avvenga nella prima difesa utile successiva (così Cass. 5191/2008, in motivazione),



rappresentata per detta parte dalla stessa costituzione (pur tardiva, al di fuori delle mere difese, ai fini dell'attività eccipiente e ai fini dell'offerta di prova orale e documentale).

Anche nella specie, in effetti, la convenuta si è costituita tardivamente ma, dal punto di vista delle allegazioni, legittime malgrado la tardività per quanto finora detto, la parte ha specificamente dedotto come al rapporto controverso debba applicarsi l'AEC Industria del 2002, senza che, a sua volta, il ricorrente abbia adeguatamente contestato la medesima circostanza nella propria prima difesa utile successiva, ovverosia all'udienza del 10.10.2016.

In questo caso, del resto, proprio l'AEC Industria risulta richiamato dal testo contrattuale (doc. 2, fasc. ricorrente).

Non solo tale AEC deve dunque reputarsi applicabile al caso concreto; ma, non essendo in questione l'applicabilità della fonte convenzionale collettiva, di tale accordo può disporsi l'acquisizione *ex art.* 421 cpc, ritenendone la produzione l'unica utilizzabile per la decisione tra quelle offerte dalla convenuta (Cass. 15653/2010; Cass. 18584/2008).

3. – Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato.

4. – Sotto un primo profilo, il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 1751 cc, mentre la convenuta osserva che tale indennità non è dovuta in quanto già è stata dalla società corrisposta quella suppletiva di clientela prevista dall'AEC.

La linea difensiva della società resistente va disattesa.

Come evidenziato ancora recentemente da Cass. 486/2016, «*In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, a seguito della sentenza della CGUE, 23 marzo 2006, in causa C-465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ai fini della quantificazione della stessa, nel regime precedente l'AEC del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l'"indennità meritocratica", ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell'art. 1751, comma 1, c.c., è necessario verificare - non secondo una valutazione complessiva "ex ante" dell'operato dell'agente, ma secondo un esame dei dati concreti "ex post" - se, fermi i limiti posti dall'art. 1751, comma 3, c.c., l'indennità determinata secondo l'accordo collettivo per gli agenti di commercio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l'agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità [...]*».



Della massima appena riportata non è qui rilevante il riferimento alla “*indennità meritocratica*” come limite all’operatività dell’art. 1751 cc, in quanto quest’ultima non è stata prevista dall’AEC 2002 per l’Industria, come risulta dall’acquisizione d’ufficio (essa è stata prevista dall’AEC 2002 Commercio, richiamato dalla sentenza della Suprema Corte).

In effetti, quanto ai presupposti per l’applicazione dell’indennità *ex* art. 1751 cc, i sostanziali vantaggi vanno valutati alla cessazione del rapporto ed essi si sono palesati per via della mancata comparizione del legale rappresentante della società convenuta all’interrogatorio formale sulle circostanze dedotte alla pag. 15 del ricorso: è stato quindi provato, per gli effetti di cui all’art. 232 cpc, che, al momento del conferimento incarico, i clienti della società erano 8, che a quello della cessazione erano 68, che l’aumento significativo è stato determinato dall’iniziativa del ricorrente e che tali clienti hanno continuato ad acquistare i prodotti commercializzati dalla convenuta con incremento del fatturato.

Di tali circostanze vi è principio di prova scritta nella stessa documentazione offerta in comunicazione dall’agente (con elenco clienti e schede clienti prodotti *sub* doc.ti 9 e 10, fasc. ricorrente).

D’altronde, dinanzi a richiesta del ricorrente di ordinarne l’acquisizione d’ufficio, la resistente non ha offerto di depositare i propri libri contabili, onde smentire l’incremento di clientela e di fatturato dedotto dall’agente. Né il legale rappresentante è anche solo comparso, consentendo al Giudice il (sia pur ritardato) l’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, con gli effetti di cui all’art. 420 co. 1 cpc in ordine al “comportamento valutabile ai fini del giudizio”.

L’indennità suppletiva di clientela richiesta va pertanto riconosciuta.

In assenza di contestazione del conteggio (Cass. 4051/2011) ed essendo in questione la determinazione equitativa del Giudice, non si reputa di effettuare alcuna riduzione in quanto la convenuta non ha fornito elementi di fatto (nella logica della contestazione del *quantum* di cui a Cass. 4051, cit.) che motivino utilmente un abbattimento (anche vista la costituzione tardiva ai fini delle istanze istruttorie).

5. – Sotto altro profilo, il ricorrente invoca l’applicazione dell’indennità per il patto di concorrenza post-contrattuale *ex* art. 1751 *bis* cc, mentre la convenuta fa presente di essersi avvalsa della facoltà di recesso prevista in quel patto, sostenendo di conseguenza di non dovere alcunché.



La difesa della resistente non è dirimente.

Da una parte, infatti, la previsione di un recesso convenzionale *ad nutum* è nulla in quanto contrastante con norma imperativa, dubitandosi della serietà dell'impegno (Cass. 212/2013).

D'altra parte, gli effetti della nullità sono limitati alla singola previsione del recesso *ex artt.* 1419 cc, ragione per cui resta il vincolo contrattuale per il resto e, con esso, l'indennità dovuta dal momento della sua stipulazione (conforme, la stessa Cass. 212/2013, cit., laddove la Suprema Corte sottolinea come, se una siffatta clausola fosse reputata valida, neppure l'indennità sarebbe dovuta: ipotesi teorica che, però, è l'appunto scartata dallo stesso giudice di legittimità).

6. – In conclusione, il ricorso è accolto, con interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione dei crediti al saldo, posto il rito prescelto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) condanna Musetti S.r.l. a corrispondere a Barbonaglia Alberto euro 26.087,51 a titolo di indennità *ex art.* 1751 cc ed euro 5.902,53 a titolo di indennità *ex art.* 1751 bis cc, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
- 2) condanna Musetti S.r.l. a rifondere a Barbonaglia Alberto le spese di lite, che liquida in euro 50,00 per esborsi ed in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Alessandria all'esito della camera di consiglio del 25 gennaio 2017.

IL GIUDICE
dr. Fulvio Polidori

